

Codice A1816A

D.D. 20 aprile 2017, n. 1154

**Regio Decreto 523/1904 - Legge Regionale 12/2004 - Polizia Fluviale n. 5713 - Realizzazione attraversamento in subalveo in prossimità del ponte lungo la SP 29 dal km 8+055 al km 8+068 nel Comune di Carde' (CN) di cavi in fibra ottica lungo il corso d'acqua Torrente Cantogno - Richiedente Luigi Cudia Legale rappresentante INFRADEL ITALIA spa**

In data **05/01/2017** e con successiva variante del **15/03/2017** il **Sig. Luigi Cudia Legale Rappresentante INFRADEL ITALIA Spa** ha presentato istanza per l'ottenimento del nulla osta idraulico e della concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua demaniale denominato Torrente Cantogno di cavi in fibra ottica nel Comune di Cardè.

Poiché le opere in oggetto, interferiscono con il corso d'acqua a sedime demaniale **Torrente Cantogno** è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica a firma dell'Ing. A. Carolis.

In data 31/01/2017 copia dell'avviso, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cardè per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta, è stato restituito allo scrivente Settore.

Successivamente alla presentazione della variante del 15/03/2017 copia dell'avviso, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cardè per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta, ed è stato restituito allo scrivente Settore in data 18/04/2017.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua e delle seguenti prescrizioni:

1. gli eventuali pozzetti in prossimità dell'attraversamento dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 4,0 metri dal ciglio superiore di sponda;
2. l'attraversamento della linea, con tubazione posata in subalveo, sia localizzato ad una profondità superiore a 1,00 m rispetto al punto più depresso di fondo alveo e sia opportunamente protetto con soglia in massi ciclopici.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8 del 15/01/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- vista la L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- viste le LL.RR. n. 20 del 05/08/2002 e n. 12 del 18/05/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 39 – 8601 del 14.04.2008 e s.m.i.
- vista la D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..
- vista la D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016
- vista la nota della Regione Piemonte prot. 32602/A1801A del 26/07/2016

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici **il Sig. Luigi Cudia Legale Rappresentante INFRATEL ITALIA Spa**, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza di variante, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni** :

1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. **il materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;**
5. **non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;**
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine **di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. **E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;**
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto

mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità del ponte al quale la canaletta in vetroresina sarà staffata (caso di danneggiamento o crollo);
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);
- 14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.**

Considerata la necessità e l'urgenza di eseguire le opere in oggetto in attuazione delle convenzioni operative tra MISE, Regione Piemonte ed Infratel Italia S.p.A, con la presente autorizzazione è consentita l'esecuzione dell'intervento in oggetto e la relativa occupazione delle aree demaniali interessate, rinviando la regolarizzazione amministrativa della concessione dopo la stipulazione di una specifica convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. finalizzata a stabilire forme semplificate per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI